

PROFILI TECNICO AMBIENTALI DELLA PREVENZIONE: IMPLICAZIONI SULL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA

UBERTO VERDEL*

1 *Introduzione.*

Il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha rappresentato e rappresenta uno strumento normativo ricco di implicazioni nel campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, riprendendo, dettagliando e specificando una serie di indirizzi che già la legge 17 maggio 1999, n. 144, aveva fissato.

In particolare esso assegna uno spazio importante alla problematica della prevenzione, cui è dedicato il Capo V, non senza che ricadute prevenzionali vengano in evidenza anche altrove nel testo della norma .

I rapporti di interconnessione tra assicurazione e prevenzione non da oggi sono stati identificati. Prevenire ed assicurare necessitano, come punto fermo da cui fa scaturire la propria azione, di conoscere i rischi con cui si confrontano (VERDEL, 1989).

Questa necessaria conoscenza è stata da lungo tempo realizzata, anche attraverso la rilevazione dei dati resi disponibili dalla gestione assicurativa. Tra di essi quelli concernenti i danni causati all'uomo dal lavoro rappresentano, con piena evidenza, una fonte insostituibile e continua di informazioni, essenziali alla programmazione dell'azione preventiva. Né possono essere trascurati gli altri, più eminentemente tecnico-ambientali, che le necessità della gestione assicurativa portano a rilevare in tema di valutazione dei rischi, tra cui quelli di interesse igienistico, concernenti i livelli di inquinamento nei luoghi di lavoro.

E' da considerare poi - non certo ultima come importanza - l'azione che l'assicurazione esercita sulla prevenzione, mediante le leve economiche che le sono proprie (VERDEL e CASTELLET Y BALLARÀ, 1999).

Le recenti disposizioni del D.Lgs. 38/2000 tendono ad esaltare questa azione, tanto mediante la possibilità di supportare finanziariamente la sicurezza aziendale con programmi di adeguamento e con prodotti per la informazione e la formazione, quanto intervenendo sui meccanismi di oscillazione dei premi.

* Coordinatore Generale della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione dell'INAIL.

Ciò che precede non rappresenta però una novità assoluta, ma piuttosto un richiamo forte verso interessi che l'INAIL ha sempre praticato e che fanno parte della sua storia ormai ultrasecolare.

L'introduzione di meccanismi di oscillazione dei tassi di premio legati alla prevenzione ed all'andamento infortunistico risale almeno al 1915; norme premiali sono state già previste in passato, anche se in misura limitata e per specifici settori.

Lo stesso premio supplementare contro silicosi ed asbestosi può essere considerato di fatto una norma premiale *ante litteram*, che ha potuto essere attivata a partire dal 1945. Ciò si afferma, considerando che sapere da parte delle aziende che un onere in più poteva essere ridimensionato e spesso evitato, solo che si fosse prestata la dovuta attenzione al problema dell'inquinamento da polveri sclerogene, è stato fuor di ogni dubbio uno stimolo importante a favore della prevenzione di due tra le tecnopatie più gravi (VERDEL, 1998).

Per quanto dunque sia chiaro che non da oggi l'Istituto assicuratore opera concretamente sul piano economico a favore delle aziende più consapevoli del problema della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, è altrettanto evidente che i recenti sviluppi nel campo hanno resa possibile una sua più incisiva azione.

Più in generale, può ben dirsi che l'INAIL ha recuperato a pieno in questi ultimi tempi quell'antica vocazione alla prevenzione, che ne contraddistinse l'azione almeno fino alla nascita dell'ENPI, avvenuta nell'immediato dopoguerra.

Tra i segnali più significativi in questo senso sta l'entrata in vigore, a completamento del D.Lgs. 626/1994, del D.Lgs. 242/1996, che all'art. 11, sostitutivo dell'art. 24 del suddetto decreto 626/1994, individuò, tra gli altri, anche l'INAIL come uno degli organismi specificatamente deputati a fornire informazione, consulenza e assistenza, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, di quelle piccole e medie e delle rispettive associazioni di categoria.

Segue la già ricordata legge 144/1999, che all'art. 55 dispone tra l'altro che nell'adozione delle nuove tariffe dell'INAIL si tenga conto dell'attuazione delle norme del D.Lgs. 626/94 (lettera c) e che siano destinate congrue risorse economiche al finanziamento di programmi di adeguamento alle normative di sicurezza ed igiene del lavoro, intrapresi da imprese della piccola e media industria, dell'artigianato e dell'agricoltura; nonché a quelli di informazione e formazione (lettera l).

Il decreto 38/2000 riprende ed esplicita questi indirizzi, allorché all'art. 3, comma 1, richiama la necessità che le modalità di applicazione delle tariffe dei premi INAIL tengano conto, nell'attribuire i tassi alle aziende, dell'attuazione da parte di queste delle norme di cui al D.Lgs 626/1994, perpetuando in tal modo e meglio definendo i meccanismi di oscillazione dei tassi (cosiddetto "bonus malus"). A sua volta l'art. 23, comma 1, istituisce, per quanto in via sperimentale e per un triennio, un'evidenza economica (fissata dal successivo comma 2 in un massimo di 600 miliardi) per il finanziamento delle incentivazioni alle imprese in tema di sicurezza e igiene del lavoro (cosidette "norme premiali"), nonché dei progetti di informazione e formazione alla prevenzione.

2 Nuovi nomenclatori tariffari e statistiche per la prevenzione.

L'art. 1 del D.Lgs. 38/2000 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2000, in luogo di un nomenclatore tariffario unico per la "gestione industria", venissero

introdotte quattro distinte tassonomie, per individuare le nuove gestioni separate riguardanti:

- industria *stricto sensu*;
- artigianato;
- terziario;
- altre attività.

Ciò ha fatto sì che, pur mantenendo l'impianto generale della tariffa precedente (D. M. 18 giugno 1988), la suddivisione di una classificazione unica delle lavorazioni in quattro nuove classificazioni distinte abbia fatalmente incrementato il numero dei riferimenti a specifici cicli o insiemi di cicli tecnologici (voci e sottogruppi con tasso) che è passato da 321 a 740.

Si veda su questo la tab. 1.

Poiché gli infortuni (e le malattie professionali) possono essere collegati col ciclo tecnologico entro cui si sono verificati, mediante identificazione delle lavorazioni e quindi del riferimento tariffario corrispondente, è evidente che l'implementazione dei riferimenti (nel caso di specie questa è del 130%) affina e specifica meglio l'informazione che sta alla base dell'elaborazione delle statistiche per la prevenzione.

Tabella 1

Voci e sottogruppi con tasso delle tariffe dei premi INAIL del 1988 e del 2000.

GRANDE GRUPPO	TARIFFA 1988	TARIFFA 2000			
		INDUSTRIA	ARTIGIANATO	TERZIARIO	ALTRE ATTIVITA'
1	27	25	17	10	2
2	53	52	22	8	2
3	28	28	20	3	15
4	9	9	1	4	5
5	23	21	19	2	1
6	62	63	56	27	4
7	31	31	21	3	1
8	21	18	17	8	1
9	24	20	11	15	11
0	43	48	34	52	33
Totale voci	321	315	218	132	75

Proprio per questo, al di là di quanto reso possibile dal nuovo assetto tariffario, l'organo tecnico dell'INAIL ha allo studio una nuova "tariffa analitica" che, senza toccare i tassi, consenta una ulteriore suddivisione delle voci di tariffa e dunque un più particolareggiato inquadramento degli infortuni e delle cause e circostanze che li hanno prodotti, con evidenti benefici a livello di conoscenze di base per la prevenzione.

3 Meccanismi di oscillazione dei tassi.

La tariffa del 1988 prevedeva la possibilità che i tassi applicati dall'INAIL potessero oscillare in riduzione ed in aumento, sia in funzione dell'andamento

infortunistico, sia per aver constatato il rispetto o la violazione delle norme di prevenzione. Il meccanismo teneva conto della significatività statistica dell'osservazione di infortuni e tecnopatie in divenire, prevedendo che il fattore prevenzione avesse pieno ed esclusivo valore nei primi due anni di attività e successivamente avesse un impatto tanto minore quanto maggiori fossero le dimensioni aziendali. In pratica, solo nel caso che la riduzione massima non fosse stata applicata sulla base del solo andamento degli infortuni e delle malattie professionali e sempreché nel triennio precedente non si fossero lamentati eventi lesivi, allora e solo allora era possibile per le aziende far valere l'attuazione delle norme di prevenzione, come elemento per la richiesta riduzione.

Le recenti disposizioni di legge intervengono in questo quadro accentuando nei meccanismi di oscillazione la funzione prevenzionale.

Il nuovo modello, ancora in fase di definitiva approvazione, separa le condizioni di sicurezza e di igiene dall'andamento infortunistico; tiene inoltre conto delle dimensioni aziendali, ampliando in quelle minori l'incidenza del fattore prevenzione. Fermo restando quanto già in vigore per ciò che concerne il primo biennio ed i criteri governanti le oscillazioni in aumento, si stabilisce in via orientativa che l'oscillazione per prevenzione operi solo in riduzione, secondo un'ipotesi su due fasce: sarà pari al 10% per le aziende con un massimo di 500 lavoratori – anno, al 5% per le altre.

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione suddetta, deve presentare specifica istanza, fornendo i necessari elementi di valutazione, attraverso la compilazione di questionari tecnici distinti per le seguenti quattro tipologie aziendali:

- aziende con oltre 10 addetti;
- aziende fino a 10 addetti;
- cantieri temporanei e mobili;
- stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Presupposto essenziale è la regolarità contributiva ed assicurativa di chi avanza l'istanza, la quale, con l'allegato questionario, ha natura di autocertificazione.

Questo consente la lettura ottica delle risposte e fornisce la possibilità di una valutazione automatica, con riserva di controlli specifici.

Tabella 2

Struttura del questionario per la valutazione delle istanze di riduzione dei tassi per prevenzione.

-
- Scheda informativa generale

 - Requisiti tecnici
 - > servizio di prevenzione e protezione
 - > attrezzature, macchine e impianti
 - > sorveglianza sanitaria
 - > informazione e formazione
 - > misure di prevenzione e protezione

 - Dichiarazione del richiedente
-

Esso è composto di diverse sezioni (tab. 2), a loro volta strutturate su domande di tre diverse tipologie:

- con carattere di prerequisiti
- con carattere conoscitivo
- con carattere di requisiti tecnici di accettazione o rifiuto dell'istanza.

4 *Progetti di incentivazione alle imprese.*

La pubblicazione del D.M. del Ministro del Lavoro del 15 settembre 2000, concernente il regolamento di attuazione del progetto di incentivazione alle imprese, chiarisce le modalità con le quali si dovrà procedere nei programmi di adeguamento, di cui all'art. 23, comma 1, lettera a del D.Lgs. 38/2000, e nei progetti di informazione e formazione di cui alla successiva lettera b.

Le risorse complessive, pari nel triennio a 600 miliardi, dovranno essere attribuite per il 75% agli interventi di adeguamento e per il resto a quelli di informazione e formazione. Ulteriori suddivisioni sono pure previste all'interno di due filoni principali, come risulta dal grafico di fig. 1.




Fig. 1: Ripartizione dei finanziamenti tra i diversi progetti e programmi.

Dalla fig. 2, invece, si rileva la suddivisione territoriale delle risorse per regione, suddivisione che pure tiene conto del numero degli addetti e della rilevanza del fenomeno infortunistico in ciascuna regione.




Fig. 2: Distribuzione delle risorse su base regionale.

4.1 *Progetti di adeguamento.*

Le incentivazioni dovranno essere attribuite alle aziende artigiane e del settore agricolo e, nel settore industriale, solo alle aziende piccole e medie, identificare coi criteri del D.M. 18 settembre 1997 del Ministro dell'Industria (aziende indipendenti con meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro). Le somme rese disponibili per il triennio 1999-2001 (450 miliardi) per il 78% circa andranno attribuite ad un fondo per finanziamenti a tasso zero in "conto interessi" e per il restante 22% ad un fondo per finanziamenti in "conto capitale", da riservare ai progetti di maggior rilevanza e merito.

4.1.1 *Finanziamenti in conto interessi.*

Gli incentivi dovranno essere erogati, di norma, entro un limite minimo di 20 milioni e massimo di 300 ed andranno a copertura degli interessi dei finanziamenti erogati dal sistema bancario.

Sono pure definiti una serie di assi di finanziamento individuabili negli investimenti connessi con: incremento della sicurezza di macchine, impianti, apparecchi; riduzione dell'inquinamento da agenti fisici, chimici e biologici; sviluppo del monitoraggio delle esposizioni; introduzione di innovazioni a livello dell'organizzazione aziendale, che incidano sulla sicurezza e sull'igiene.

Le risorse da attribuire ai vari assi di finanziamento vengono preliminarmente ripartiti secondo criteri, che tengono conto dell'impatto reale che i diversi interventi da finanziare possono avere sul livello di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.

Si veda su questo la tab. 3.

Tabella 3

Ipotesi di ripartizione delle risorse tra gli assi di finanziamento in conto interessi.

Acquisto, installazione, ristrutturazione e modifica di impianti ed apparecchi per l'incremento del livello di sicurezza, l'abbattimento dell'inquinamento e l'eliminazione o riduzione di sostanze pericolose.	70%
Eliminazione di macchine prive di marcatura CE.	
Installazione di dispositivi di monitoraggio degli agenti di rischio.	
Ristrutturazione degli ambienti di lavoro	20%
Implementazione dei sistemi di gestione aziendale della sicurezza	10%

Sono fissati i criteri di ammissione al finanziamento e quelli di priorità, questi ultimi concernendo:

- la maggior rilevanza del fenomeno infortunistico nella lavorazione considerata
- l'adeguamento a direttive comunitarie i cui termini non siano scaduti
- il momento di presentazione della domanda.

Il primo criterio, ricercando con tutta evidenza la riduzione dei rischi maggiori, contiene in se anche la necessità di valutare la bontà dell'intervento proposto, non solo in termini di gravità del rischio e di estensione del medesimo, ma anche di qualità e di efficacia reale del progetto.

Saranno pertanto predisposte graduatorie regionali in ordine di gravità ed estensione dei rischi nelle lavorazioni dei diversi gruppi di tariffa e della gestione agricola ed è stato costruito un questionario con carattere di autocertificazione, che consentirà agli uffici di valutare l'ammissibilità e la bontà del progetto.

4.1.2 Finanziamenti in conto capitale.

Il contributo in conto capitale è erogato dall'INAIL a fondo perduto, entro un limite massimo di 90 milioni, in misura pari al 30% del costo dell'intervento migliorativo.

Questo deve avere caratteristiche di particolare valenza e di estendibilità ad altre realtà produttive.

Anche in questo caso sono fissati assi di finanziamento, che riguardano la modifica e reingegnerizzazione di impianti, macchine, dispositivi e processi con impatto diretto e verificabile sugli standard di sicurezza, sui livelli di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, sulla eliminazione o riduzione dell'impiego di sostanze pericolose; sono considerate anche le ristrutturazioni degli ambienti di lavoro che abbiano effetto sulla sicurezza. A tutti questi scopi è riservato il 90% dei finanziamenti; il restante 10% va alla implementazione dei sistemi di gestione aziendale della sicurezza conformi alla normativa internazionale.

I contributi in conto capitale sono riservati alle aziende cui sarà riconosciuto un finanziamento in conto interessi.

Sono fissati criteri di ammissione al finanziamento, che comportano la valutazione dei progetti attraverso l'attribuzione di appositi punteggi indicati dal DM, con conseguente definizione di una graduatoria di cui si terrà conto nel fissare le priorità, unitamente agli altri criteri già illustrati per il caso dei finanziamenti in conto interessi.

Per i finanziamenti in conto capitale sono previsti, infine, appositi controlli finalizzati a verificare l'effettiva realizzazione dei programmi.

4.2 Progetti per favorire l'informazione e la formazione alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro.

Come già rapidamente accennato (cfr. fig. 1), i progetti informativi e formativi si articolano in:

- progetti di informazione e formazione
- progetti per la produzione di strumenti e prodotti informativi, multimediali, grafico visivi e banche dati.

Questi ultimi sono i soli a sottrarsi alla distribuzione regionale delle risorse, per riferirsi ad un fondo unico nazionale, che rappresenta circa il 15% (22 miliardi) del finanziamento complessivamente assegnato a questo genere di iniziative (150 miliardi).

4.2.1 Progetti di informazione e formazione.

La richiesta potrà essere inoltrata da qualsiasi tipologia di azienda, organizzazione, associazione, istituto o ente, purché i destinatari del progetto appartengano ad aziende dello stesso gruppo di tariffa e con rischi simili o assimilabili.

Sono individuati i quattro assi di finanziamento di cui alla tab. 4, nella quale è pure riportata la ripartizione delle risorse.

Il finanziamento dei progetti sarà a fondo perduto ed ammonterà al 75% dell'importo complessivo, entro il limite massimo di 100 milioni.

Sono elencate, tra l'altro, dal regolamento le caratteristiche che i progetti di informazione e formazione dovranno avere ed i criteri di priorità da seguire, tra i quali rientreranno la rilevanza del fenomeno infortunistico a livello regionale, il numero dei destinatari, la presenza sia dell'informazione sia della formazione, le caratteristiche del soggetto proponente, la tipologia dei destinatari. Agli ultimi quattro criteri sono attribuiti punteggi e graduatoria.

Tabella 4

Ripartizione delle risorse tra gli assi di finanziamento per informazione e formazione.

Informazione e/o formazione dei lavoratori	58%
Formazione dei rappresentanti dei lavoratori	18%
Formazione degli addetti alla gestione delle emergenze	12%
Formazione dei datori di lavoro e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione	12%

Anche in questo caso è apparsa la necessità di predisporre elenchi regionali di gravità ed estensione del rischio, supportati dalle osservazioni statistiche, che sono gli stessi già in corso di realizzazione per le esigenze dei finanziamenti in conto interessi. Si è pure predisposto un apposito questionario, costruito secondo i principi già utilizzati altrove.

4.2.2 Progetti per la produzione di prodotti.

I prodotti informativi e formativi realizzati dovranno essere diffusi in forma gratuita; essi saranno finanziati entro il limite massimo di 300 milioni e l'INAIL ne acquisirà la piena disponibilità.

Le erogazioni avverranno per il 10% all'atto dell'approvazione del progetto e per il 90% al termine della realizzazione.

Sono previste, tra l'altro, le caratteristiche che i progetti dovranno possedere, l'istituzione di una commissione di valutazione, l'effettuazione dei controlli durante la realizzazione dei progetti.

Quanto ai criteri di valutazione, essi sono fissati tramite appositi punteggi, che terranno conto di:

- indice di gravità nazionale assegnato alla lavorazione;
- numero dei soggetti destinatari;
- completezza ed adeguatezza dei contenuti;
- efficacia comunicativa;
- soggetti proponenti;
- livello di esportabilità.

5 Conclusioni.

Il D.Lgs. 38/2000, per le parti concernenti la prevenzione, è un pregevole stru-

mento di attivazione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, collegata alla gestione assicurativa.

L'INAIL, che per molti aspetti ne è il destinatario, non si è fatto trovare impreparato di fronte alle nuove esigenze, vuoi perché portatore di una specifica multidecennale esperienza, vuoi perché si è attrezzato per tempo sia dal punto di vista strumentale, sia da quello organizzativo e del personale.

Per limitarci ai profili tecnico ambientali evocati dal titolo di questo lavoro, l'Istituto può vantare la presenza tra le sue file di oltre 200 tecnici specialisti, distribuiti con criterio regionale in 21 unità operative (CONTARP – Consulenze Tecniche per l'Accertamento Rischi e Prevenzione).

Non siamo i soli a sostenere la necessità che la parte tecnica della prevenzione sia affidata a specialisti qualificati. Gli scritti di VERDEL (2000) e COTTICA (2000) sono solo due dei numerosi esempi richiamabili dalla letteratura.

Quanto fin qui riferito illustra ripetutamente, si direbbe costantemente, tale necessità, allorché si parla di reinquadramenti tariffari in base al rischio, di valutazione del quadro dei danni per scopi prevenzionali, di documentazione e valutazione delle circostanze di fatto che incidono sulla parte dell'oscillazione dei premi legata alla prevenzione, di predisposizione, valutazione e controllo dei progetti di adeguamento da finanziare in conto interessi e in conto capitale, o di quelli rientrati nel campo dell'informazione e formazione alla sicurezza ed alla salute, di scelta ed utilizzazione di docenti adeguati per i corsi da realizzare.

L'auspicio è che, pur assicurando la necessaria snellezza alle diverse procedure innescate dal D.Lgs. 38/2000, i ripetuti e rilevanti aspetti tecnici in esse contenuti siano curati da esperti sufficientemente qualificati. L'INAIL è in grado di farlo sin da ora per la sua parte. Lo sforzo non può essere che quello di estendere l'opera del tecnico qualificato a tutte le varie fasi, esterne all'Istituto, che ne prevedono più o meno largamente l'opera.

Se ciò avverrà, certamente ne deriverà un elemento di chiarezza e di professionalità che non potrà non facilitare la realizzazione delle diverse procedure previste.

RIASSUNTO

Vengono prese in considerazione le problematiche sottese dall'attuazione da parte dell'INAIL delle misure di sostegno all'attività di prevenzione introdotte ed enfatizzate dal D.Lgs. 38/2000.

Si citano tra esse la maggiore potenzialità delle statistiche che deriva dall'incremento dei riferimenti tariffari, ma soprattutto i nuovi meccanismi di oscillazione dei tassi ed i progetti di incentivazione alle imprese che operano adeguamenti tecnologici, tramite finanziamenti in conto interessi e in conto capitale, e quelli volti a favorire l'informazione e la formazione alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Su ciascuno di questi aspetti sono fornite informazioni di dettaglio.

SUMMARY

The problems concerning the carrying out of the prevention supporting measures introduced or emphasised by the Italian decree n. 2000/38 are considered here.

Among the new rules adopted we remember: 1) a higher statistic power to show the accidents time-trend; 2) new "bonus malus" insurance mechanism, that depends on safety and health conditions in the factories; 3) financial supports to firms that improve their working processes and to corporations that put into practice formations and trading programs about safety and health in workplaces. Details about the three above-mentioned subjects are given.

BIBLIOGRAFIA

DECRETO MINISTERIALE 18 GIUGNO 1988: NUOVA TARIFFA DEI PREMI PER LA ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI PER IL SETTORE INDUSTRIALE, E RELATIVE MODALITÀ DI APPLICAZIONE, G.U. 30 giugno 1988, n. 152.

DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626: ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO, SUPPL. ORD. G.U. 12 novembre 1994, n. 265.

DECRETO LEGISLATIVO 19 MAGGIO 1996, N. 242: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, RECANTE ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO, SUPPL. ORD. G.U. 6 maggio 1996, n. 104.

DECRETO MINISTERIALE 18 SETTEMBRE 1997: ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA COMUNITARIA DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE, G.U. 1 ottobre 1997, n. 229.

LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI, SUPPL. ORD. G.U. 22 maggio 1999, n. 118.

DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000, N. 38: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, A NORMA DELL'ART. 55, COMMA 1, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144, G.U. 1 marzo 2000, n. 50.

DECRETO MINISTERIALE 15 SETTEMBRE 2000: APPROVAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELL'INAIL CONCERNENTI I CRITERI, LE MODALITÀ E LE ENTITÀ DELLE RISORSE RELATIVI AI PROGRAMMI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO, G.U. 23 settembre 2000, n. 233.

COTTICA D.: PROFILI TECNICO AMBIENTALI DELLA PREVENZIONE: ASPETTI GENERALI, RIV. INF. MAL. PROF., 2000.

VERDEL U.: L'ACCERTAMENTO DEI RISCHI PROFESSIONALI: UN MOMENTO DI CONGIUNZIONE TRA ASSICURAZIONE E PREVENZIONE, QUADERNI RIV. INF. MAL. PROF., 1989, 5: 89-93.

- -: UN PROBLEMA TECNICO ULTRACINQUANTENNALE: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO DA SILICE LIBERA CRISTALLINA, *RIV. INF. MAL. PROF.*, 1998, 4-5: 487-499.

- -: LE NORME PREMIALI PER LE AZIENDE E LA PREVENZIONE, "Atti" Convegno Naz. AIDII, Trento, 2000, 18- 28.

VERDEL U., CASTELLET Y BALLARÀ G.: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN ITALY: RELATIONSHIPS BETWEEN INSURANCE AND PREVENTION, "Abstracts" ICOH Intern. Conf., Cancun (MX): 1999, 121.